

Il Presidente

Omissis

Fascicolo ANAC n. 3822/2025

Oggetto: Comune di *omissis* - Richiesta di parere in merito alla sussistenza di eventuali ipotesi di conflitto di interessi tra titolare di incarico politico (Sindaco) e dirigente dell'ente locale (prot. ANAC n. *omissis* del *omissis*) - *Riscontro*.

Con riferimento alla richiesta in oggetto – con la quale è stato chiesto un parere in merito alla sussistenza di eventuali ipotesi di conflitto di interessi tra il Sindaco e un dirigente dell'ente locale, tra i quali non sussiste un vincolo di parentela, ma il primo è stato testimone di nozze del secondo - si rappresenta quanto segue.

Come precisato dal PNA 2019, il conflitto di interessi si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo *“a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale*

Nel caso di specie viene astrattamente in rilievo l'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990) ai sensi del quale *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*. Questa norma non definisce puntualmente la situazione di conflitto di interessi, ma stabilisce che esso impone la segnalazione e l'astensione anche quando sia meramente “potenziale”.

Ad una più puntuale definizione provvede, poi, il Dpr n. 62 del 2013, che contiene il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, agli articoli 6, comma 2 e 7. La seconda norma è più dettagliata e prevede che: *“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non*

riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Detta disposizione contiene dunque una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse e contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino gravi ragioni di convenienza.

Si tratta in sostanza di situazioni che si verificano quando il dipendente pubblico è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'adempimento dei doveri istituzionali, cioè situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. La *ratio* dell'obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l'interesse del titolare del potere decisionale.

Pertanto il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire *ab origine* il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità.

Secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto.

L'interesse privato, potenzialmente in contrasto con l'interesse pubblico, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

Vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano "*gravi ragioni di convenienza*" per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall'esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni. I dirigenti sono poi destinatari di una disciplina speciale dettata dall'art. 13 del d.P.R. 62/2013, nell'ottica di una particolare responsabilizzazione di tale ruolo.

L'applicazione delle disposizioni richiamate, tuttavia, è destinata esclusivamente ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché a consulenti, collaboratori e dipendenti di imprese fornitrici di beni e servizi in favore dell'ente pubblico. Sono, pertanto, esclusi i componenti degli organi d'indirizzo politico (come nel caso di specie, il Sindaco) per i quali il conflitto d'interesse è specificamente disciplinato dall'art. 78, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.

La norma impone agli amministratori locali di astenersi dalla discussione e votazione di delibere che riguardino interessi propri o di parenti/affini fino al quarto grado.

Si evince pertanto che essere testimone di nozze non configura automaticamente un interesse personale né un legame giuridico assimilabile a quelli previsti dalla normativa di riferimento, dovendosi all'occorrenza applicare le regole generali in materia di astensione.

Tenuto conto che l'esame del Codice di comportamento adottato dal Comune di *omissis* (pubblicato nel sito – sezione AT) ha confermato la mancanza di una regolamentazione interna di tale fattispecie concreta prospettata dall'istante, si rinvia al RPCT ogni eventuale valutazione sul Codice di comportamento alla luce dei chiarimenti offerti.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 15 ottobre 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe
Busia*

Firmato digitalmente